

STATUTO

PER LE SEZIONI

DELL' ASSOCIAZIONE DI CARITÀ "CROCE VERDE "

DI PIETRASANTA

approvato e deliberato dal Consiglio della Sede Centrale



PIETRASANTA

TIPOGRAFIA ANTONIO BOLDRINI
1901.

STATUTO

PER LE SEZIONI

DELL' ASSOCIAZIONE DI CARITÀ "CROCE VERDE"

DI PIETRASANTA

approvato e deliberato dal Consiglio della Sede Centrale

Art. 1. Potranno stabilirsi nelle frazioni del Comune ed in quelle dei Comuni finitimi, delle Sezioni che, quali dipendenti dalla Sede centrale dell'Associazione, saranno soggette alle norme e cautele stabilite nel presente regolamento: esse prenderanno il titolo dal paese in cui sono stabilite.

Art. 2. Le Sezioni hanno l'unico scopo di facilitare alla Associazione di Pietrasanta, l'esercizio della carità e dell'assistenza a favore dei malati e dei miseri e di estendere e dispensare ai medesimi tutti quei benefici che l'istituzione potrà loro porgere concordemente al fine e allo scopo per cui sorse.

Art. 3. Perchè possa legalmente costituirsi una Sezione della Croce Verde occorre che il numero dei componenti la medesima, sia maschi che femmine, non sia inferiore a trenta e che ciascuno di essi abbia i seguenti requisiti:

a) Aver compiuto il 21.^{mo} anno di età.

b) Presentare alla Presidenza della Sede centrale la domanda in iscritto corredata dal certificato

del Sindaco del Comune ove è domiciliato il richiedente, che attesti la sua perfetta onorabilità.

c) Di essere tenuto in pubblica estimazione di persona proba e dabbene e non aver riportato condanne che nella pubblica opinione possano in qualunque modo diminuire l'onoratezza e la moralità del cittadino. Quelli degli iscritti che incorressero in dette condanne, cesseranno immediatamente di appartenere alla Società per sola forza della presente disposizione. Delle dimande d'ammissione posteriori all'istituzione della Sezione dovrà darsi immediata comunicazione al Consiglio della Centrale, che dovrà approvare o respingerle entro giorni otto. Il silenzio varrà approvazione.

Art. 4. Gli iscritti dovranno porgere il loro pronto ed efficace soccorso nei pubblici e privati infortuni, dovranno sia nei casi di urgenza, sia quando comandati, assistere gli infermi, soccorrere gli indigenti per quanto i loro mezzi possano permettere e compiere con abnegazione tutte quelle opere filantropiche possibili senza distinzione alcuna di partito politico e di religione.

Art. 5. Sono rigorosamente proibite nei locali appartenenti alla Sezione, sotto la comminatoria dell'immediato scioglimento, tutte le discussioni e manifestazioni politiche e religiose. Parimente sono proibite, sotto la pena della espulsione immediata, le sottoscrizioni e le collette fra i soci, qualunque sia il fine a cui mirano, se non verranno prima autorizzate dal Consiglio della centrale.

Art. 6. La Sezione ritrae i suoi proventi:

- a) dalle tasse dei soci;
- b) dalle questue autorizzate dalle competenti autorità;
- c) dalle entrate eventuali;
- d) da pubblici divertimenti che abbiano lo scopo della beneficenza.

Art. 7. Gli associati si dividono nelle quattro seguenti categorie: a) paganti — b) attivi — c) attivi riposati — d) benemeriti onorari.

I Soci attivi dovranno prestare ad ogni richiesta i loro uffici, sotto pena secondo la importanza del caso, dell'ammenda o radiazione. È rigorosamente vietato ricevere ricompense e favori per la prestata assistenza.

I Soci paganti dovranno assumere l'obbligo di corrispondere alla cassa della Sezione una tassa mensile non inferiore a Cent. 25: è lasciata piena facoltà al Consiglio della Sezione di stabilire, ogni qual volta lo ritenga opportuno, una tassa maggiore: la tassa deliberata dovrà esigersi almeno per la durata di un anno.

Saranno dichiarati soci riposati e quindi esenti dai servizi coloro che avranno raggiunto gli anni sessanta, o che saranno per malattia o infortunio resi inabili al lavoro.

Verranno dichiarati e nominati soci benemeriti onorari tutte quelle persone che avranno beneficata la Sezione, all'unico e palese scopo di venirle in soccorso in conformità dei principi e dei fini che l'istituzione si professa e si propone.

Art. 8. Tutti coloro che faranno domanda per essere ammessi soci, dovranno unire alla medesima e ai certificati richiesti a norma dell'art. 3, la tassa di ammissione non inferiore a L. 0.50 e Cent. 35 per l'acquisto del regolamento: in caso che la loro domanda venisse respinta sarà loro immediatamente restituita la somma versata.

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DEI SOCI ATTIVI

Art. 9. I Soci attivi per l'adempimento dei servizi personali ai quali sono obbligati in virtù del presente regolamento, verranno divisi in squadre, a ciascuna delle quali sarà affidato il turno di servizio.

Nel caso che uno o più dei Soci attivi accorsero per unirsi al servizio di una squadra alla quale non appartengono, per tutta la durata di quello speciale servizio saranno soggetti alla medesima disciplina dei componenti la squadra di turno.

Art. 10. Ogni squadra verrà comandata e diretta da un Capo-Squadra e da un Supplente ai quali è affidata la direzione della medesima e verranno nominati dal Consiglio della Sezione fra i soci attivi che sappiano leggere e scrivere.

La loro carica avrà la durata di anni tre; alla scadenza potranno essere rieletti. Qualora venisse a mancare un Capo-Squadra o un Supplente, sarà cura

del Consiglio nominarne un altro che resterà in carica per il tempo che sarebbe rimasto quello da lui rimpiazzato.

Nel caso di impedimento o di assenza sia del Capo-Squadra, sia del Supplente, la direzione della Squadra sarà affidata al socio attivo anziano più idoneo: il medesimo verrà indicato dal Consiglio della Sezione, sentito il Capo-Squadra; e in caso di sua assenza o impedimento dal secondo anziano che dovrà nominarsi nei modi che sopra.

Il Capo-Squadra, il Supplente o chi ne faccia le veci, sono responsabili del regolare andamento del servizio affidato alla rispettiva squadra: qualora per loro colpa o negligenza si verificasse qualche spiacevole incidente essi saranno immediatamente sospesi per mesi tre dal loro ufficio, e in caso di ricaduta, saranno senz'altro espulsi.

Art. 11. I componenti ciascuna squadra dovranno prestare durante il servizio piena e cieca obbedienza agli ordini di chi ne avrà la direzione. Saranno puniti coll'ammenda di L. 1.00 e nei casi gravi colla radiazione dai ruoli, coloro che durante il servizio si mostreranno insubordinati agli ordini di chi dirige la squadra, o si permetteranno atti che rechino offesa alla Associazione.

Decorsi minuti 15 dall'ora destinata per il servizio che il turno è chiamato a prestare, il Capo-Squadra o chi ne farà le veci, procederà all'appello nominale per constatare la presenza o l'assenza dei componenti la squadra. Chi non risponderà all'appello personalmente o per mezzo di un suo

surrogante, appartenente però all'Associazione, e personalmente conosciuto, incorrerà nell'ammenda contemplata dal presente regolamento. Le Squadre di turno saranno obbligate a prestare il servizio di trasporto degli infermi dal loro domicilio all'Ospedale, e dei defunti al Cimitero quando ne siano ordinate e comandate dal Capo Sezione o dal Sindaco del Comune, o dal Commissario dell'Ospedale, o dalle altre autorità costituite, nonchè dalla famiglia dell'infermo o defunto.

Art. 12. Però nei casi di disgrazia e di urgenza chiunque dei Soci attivi, potrà prestarsi anche senza ordine del Capo Sezione al servizio reclamato e la direzione della Squadra che si formerà per l'occasione, sarà assunta dal Capo-Squadra di turno in quel giorno o dal di lui Supplente; in loro assenza dal Capo-Squadra del turno successivo se presente, e così di seguito in ragione dell'ordine dei turni.

Art. 13. In caso di infortunio il servizio sarà disimpegnato anche fuori del territorio della Sezione da quel turno che si troverà per il primo sul luogo.

Art. 14. I Capi-Squadra o loro supplenti o chiunque ne abbia disimpegnato le veci, dovranno entro le ventiquattro ore dalla cessazione del servizio di turno, quando questo lo abbia prestato, rimettere al Capo Sezione un rapporto in iscritto constatante la presenza o assenza dei componenti la squadra e tutti gli inconvenienti che si fossero verificati.

Art. 15. Nei servizi straordinari dei quali è fatta parola negli art. 12 e 13, il Capo-Squadra o chi

in sua vece, avrà avuto il comando del turno, dovrà entro le 24 ore dalla cessazione del servizio medesimo, render conto al Capo Sezione, previo rapporto in iscritto, del servizio straordinariamente prestato e del modo col quale fu disimpegnato.

Dovrà inoltre registrare nel rapporto i nomi dei Soci accorsi volontariamente ai turni ordinari e straordinari all'effetto di darne comunicazione in fin d'anno nel resoconto morale. I Capi-Squadra, loro supplenti o chi ne faccia le veci che tralasciaranno di rimettere il rapporto prescritto dall'art. presente, incorreranno nell'ammenda di L. 0.50.

Art. 16. I Capi-Squadra, loro supplenti o chi per essi dei Soci anziani comandati, che non ottempereranno agli ordini del Capo-Sezione o saranno causa di disordini durante il servizio, incorreranno nella destituzione o radiazione dai ruoli.

Art. 17. Nei trasporti degli infermi all'Ospedale col mezzo della carrozza-lettiga a cavallo, questa sarà sempre accompagnata da tre Soci attivi della Squadra di servizio di quel giorno compreso il Capo-Squadra, in mancanza il supplente o l'anziano. Il Capo-Squadra terrà conto di tale servizio ai Soci che lo avranno prestato, perchè ne siano esonerati nei turni successivi fino a tanto che tutti i componenti la Squadra non avranno prestato un servizio simile.

Art. 18. L'assistenza degli infermi a domicilio se uomini sarà fatta da due Soci attivi scelti e delegati all'uso dal Capo Sezione o da chi per esso, e se donne o bambini da due associate scelte come sopra, sempre per turno. Ai Soci attivi e alle As-

sociate attive sarà tenuto conto dai Capi-Squadra di questi servizi per gli effetti di che nell' articolo precedente per il dovuto esonero dalle assistenze posteriori.

Art. 19. Ciascuna Squadra di Soci attivi avrà addetto un turno di Associate attive per i servizi di assistenza delle inferme o bambini a loro domicilio, e questi turni dipenderanno dal rispettivo Capo-Squadra.

Verificandosi il caso che gli infermi da assistersi abbiano bisogno di una continua assistenza, sia per la gravità della malattia, sia per la loro posizione di famiglia, saranno nella Squadra di servizio formati dei turni di due Soci o di due Associate, cui verrà affidata l' assistenza di sei in sei ore. Quando il Consiglio della Sezione lo crederà opportuno, potrà stabilire dei compensi per gli assistenti degli infermi.

Sussidi.

Art. 20. Per l' ammissione ai sussidi dovrà esser fatta domanda al Consiglio della Sezione, il quale, verificate le cause che motivano la medesima, potrà concederli o in denaro o in generi alimentari, o in medicinali per quel periodo di tempo che giudicherà necessario. Potrà concedersi dal Capo Sezione o da chi per esso, quando sia urgente provvedere ai bisogni di qualche infermo specialmente se solo o di qualche individuo o famiglia che versino in estrema miseria.

Questua.

Art. 21. In conformità al disposto dell' art. 6 lettera b la Sezione dovrà esercitare la questua curando che la medesima venga fatta in maniera civile, senza insistenza, rifuggendo da tutti quei mezzi che potessero essere coercitivi o provocar disgusto.

Art. 22. Nei giorni festivi o di fiera, la persona incaricata della questua percorre il territorio della propria Sezione raccogliendo le oblazioni in una cassetta chiusa da due chiavi, delle quali una sarà tenuta dal Capo Sezione l' altra dal Cassiere. La cassetta verrà aperta al termine della questua da coloro che hanno le chiavi e il Cassiere ritirando il ricavato, ne annoterà l' ammontare in apposito registro: tale annotazione sarà confermata dal Capo Sezione o da chi per esso che vi apporrà di contro la propria firma.

La questua verrà sempre esercitata nel territorio della propria Sezione anche per i raccolti: i medesimi verranno custoditi sotto la propria responsabilità dal Cassiere che ne curerà la vendita insieme al Capo Sezione; per il ricavato da annotarsi nel registro cassa dovranno osservarsi scrupolosamente le norme che sopra.

Art. 23. Il Socio che sarà incaricato della questua e non si presterà alla medesima senza speciale impedimento del quale dovrà informare subito il Capo Sezione o chi ne farà le veci, o non osserverà

il dispositivo dell'art. 24, dovrà pagare l'ammenda di L. 1.00.

La detta, come tutte le altre multe e ammende contemplate nel presente regolamento dovrà versarsi alla Cassa della Sezione entro giorni otto dalla notifica dell'applicazione della medesima, sotto pena di decadenza e radiazione.

Amministrazione e Direzione della Sezione.

ART. 24. La Sezione sarà diretta e amministrata da un Consiglio composto nei modi seguenti, salvo la disposizione che sotto: a) Un Capo Sezione. — b) Due Sottocapi Sezione. — c) Cinque Consiglieri. — d) Un Segretario da scegliersi fra i Consiglieri. — e) Un Cassiere.

Per le Sezioni che oltrepassano il numero di cento iscritti fra associati e associate, il numero dei Consiglieri dovrà essere di otto.

ART. 25. Il Capo Sezione, i due Sottocapi e il Cassiere saranno nominati dall'Assemblea generale negli stessi modi che i Consiglieri.

Il Consiglio sarà nominato dai componenti la Sezione legalmente convocati in Adunanza generale con votazione a schede segrete, e resteranno eletti ai vari uffici coloro che essendo Soci avranno ottenuto maggior numero di voti e a parità dei medesimi i maggiori di età.

L'adunanza di prima o seconda convocazione sarà valida quando siano presenti almeno due terzi dei Soci.

ART. 26. Il Capo Sezione, i Sottocapi, il Segretario, il Cassiere, rimarranno in carica per tre anni: i Consiglieri saranno rinnovati ogni anno per metà e dovrà la sorte decidere quali siano coloro che debbono sortire d'ufficio il primo anno: gli uscenti potranno esser rieletti.

Del Capo Sezione.

ART. 27. I) Soprintende al buon andamento della Sezione, all'esatto adempimento degli scopi che si propone ed alla perfetta ed assoluta osservanza del regolamento;

II) Convoca, presiede e scioglie le adunanze del Consiglio e quelle generali;

III) Conserva e custodisce tutte le carte e documenti interessanti la Sezione;

IV) Dà esecuzione a tutti gli affari in conformità delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea generale;

V) Dà esecuzione immediata a tutte le deliberazioni del Consiglio della Centrale e in caso di urgenza anche del Presidente della medesima;

VI) Pone il visto ai mandati di entrata e uscita spediti e firmati dal Segretario;

VII) Rappresenta l'Associazione nei contratti approvati dal Consiglio e autorizzati da quello della Sede Centrale;

VIII) Esercita tutti gli atti necessari alla tutela e conservazione dei diritti della Sezione e la

rappresenta in giudizio dietro autorizzazione del Consiglio della Centrale;

IX) Tiene la corrispondenza;

X) Ogni sua assenza o impedimento dovrà dal medesimo essere comunicata presso il Consiglio; la direzione della Sezione e la gestione delle sue attribuzioni in caso di legittima e approvata giustificazione, saranno affidate al Sotto Capo anziano, o all'altro, i quali assumeranno, sotto la propria responsabilità, gli obblighi inerenti al Capo Sezione, per tutta la durata della surroga.

Del Segretario.

Art. 28. Il Segretario ha le seguenti attribuzioni:

I) Distende e conserva i processi verbali delle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea generale;

II) Firma col Capo Sezione tutte le pubblicazioni da farsi;

III) Tiene in apposito registro, la contabilità della Sezione che dovrà ogni sei mesi presentare al Consiglio e riportarne l'approvazione sotto pena della sospensione per mesi tre;

IV) Firma i mandati di entrata e uscita e li presenta al visto del Capo Sezione assumendone col medesimo la responsabilità;

V) Deve prestarsi, insieme al Capo Sezione e ai Sotto capi al disbrigo degli affari;

VI) In caso di assenza o impedimento il

suo ufficio sarà provvisoriamente disimpegnato da un Consigliere scelto dal Capo Sezione.

Del Cassiere.

Art. 29. I) Il Cassiere custodisce, sotto la sua responsabilità, la cassa della Sezione;

II) Riscuote i mandati a entrata e rilascia la relativa quietanza a coloro che pagano;

III) Paga i mandati a uscita muniti delle formalità richieste dagli art. 27 e 28;

IV) Tiene il registro di tutte le operazioni di Cassa che eseguisce, e al termine di ciascuna gestione finanziaria che incomincia col primo Gennaio e termina col 31 Dicembre di ciascun anno, deve presentare insieme al Segretario il rendimento annuale dei conti, però ogni sei mesi, sotto la pena della sospensione di mesi tre, dovrà dar discarico al Consiglio dello stato semestrale di cassa;

V) È interamente responsabile di tutte le operazioni fatte senza mandati regolari.

VI) In caso di assenza o impedimento il suo ufficio sarà provvisoriamente disimpegnato da un Consigliere scelto dal Capo Sezione.

Del Custode.

Art. 30. I) Il Custode è nominato dal Consiglio ed alla fine di ciascun anno sarà sottoposto alla riconferma;

rappresenta in giudizio dietro autorizzazione del Consiglio della Centrale;

IX) Tiene la corrispondenza;

X) Ogni sua assenza o impedimento dovrà dal medesimo essere comunicata presso il Consiglio; la direzione della Sezione e la gestione delle sue attribuzioni in caso di legittima e approvata giustificazione, saranno affidate al Sotto Capo anziano, o all'altro, i quali assumeranno, sotto la propria responsabilità, gli obblighi inerenti al Capo Sezione, per tutta la durata della surroga.

Del Segretario.

ART. 28. Il Segretario ha le seguenti attribuzioni:

I) Distende e conserva i processi verbali delle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea generale;

II) Firma col Capo Sezione tutte le pubblicazioni da farsi;

III) Tiene in apposito registro, la contabilità della Sezione che dovrà ogni sei mesi presentare al Consiglio e riportarne l'approvazione sotto pena della sospensione per mesi tre;

IV) Firma i mandati di entrata e uscita e li presenta al visto del Capo Sezione assumendone col medesimo la responsabilità;

V) Deve prestarsi, insieme al Capo Sezione e ai Sotto capi al disbrigo degli affari;

VI) In caso di assenza o impedimento il

suo ufficio sarà provvisoriamente disimpegnato da un Consigliere scelto dal Capo Sezione.

Del Cassiere.

ART. 29. I) Il Cassiere custodisce, sotto la sua responsabilità, la cassa della Sezione;

II) Riscuote i mandati a entrata e rilascia la relativa quietanza a coloro che pagano;

III) Paga i mandati a uscita muniti delle formalità richieste dagli art. 27 e 28;

IV) Tiene il registro di tutte le operazioni di Cassa che eseguisce, e al termine di ciascuna gestione finanziaria che incomincia col primo Gennaio e termina col 31 Dicembre di ciascun anno, deve presentare insieme al Segretario il rendimento annuale dei conti, però ogni sei mesi, sotto la pena della sospensione di mesi tre, dovrà dar discarico al Consiglio dello stato semestrale di cassa;

V) È interamente responsabile di tutte le operazioni fatte senza mandati regolari.

VI) In caso di assenza o impedimento il suo ufficio sarà provvisoriamente disimpegnato da un Consigliere scelto dal Capo Sezione.

Del Custode.

ART. 30. I) Il Custode è nominato dal Consiglio ed alla fine di ciascun anno sarà sottoposto alla riconferma;

II) Ha l'obbligo di portar lettere, inviti, avvisi, partecipazioni etc. che gli verranno consegnate, sia dal Capo Sezione o da chi per esso, sia dal Segretario. Il medesimo curerà la nettezza del locale di residenza della Sezione e avviserà i Soci per la riunione dei turni di servizio;

III) Per i turni ordinari avviserà i componenti la Squadra un ora prima di quella stabilita per il servizio; nei casi di urgenza non avrà tempo determinato per avvertire i Soci, avendo però cura di farlo colla maggior sollecitudine;

IV) Farà in epoche determinate la questua nel territorio della Sezione, delle grasse, vino, olio, etc. osservando scrupolosamente il disposto del 4.º capoverso dell'art. 24;

V) Per suo stipendio oltre l'assegno mensile stabilito dal Consiglio, avrà la metà delle grasse che ritrarrà dalla questua.

Del Consiglio.

ART. 34. I) Il Consiglio si aduna ogni qualvolta il bisogno lo richieda, o sia di urgenza convocato dal Capo Sezione o da chi per esso per deliberare su cose impreviste e che richiedano una sua deliberazione;

II) Il Consigliere che non interverrà ai due terzi delle adunanze senza legittimo impedimento e sen-

za giustificazione, decadrà senz'altro dalla sua carica;

III) Il Consiglio delibera:

a) Sullo stato preventivo patrimoniale e sul consuntivo da presentarsi all'adunanza generale;

b) Delibera intorno alle erogazioni delle somme stanziare in bilancio e allo storno da un articolo all'altro dello stesso capitolo o da un capitolo all'altro;

c) Forma i turni dei trasporti degli infermi all'Ospedale e dei defunti al Cimitero;

d) Forma i turni dei Soci destinati ad assistere gli infermi a domicilio;

e) Delibera sopra i sussidi da accordarsi e intorno agli atti speciali di carità da praticarsi;

f) Delibera generalmente intorno a tutti i provvedimenti riguardanti il conseguimento degli scopi che l'Associazione si è proposta;

g) Delibera inoltre, in via provvisoria, sopra l'ammissione di coloro che fanno istanza per essere iscritti alla Sezione, coll'obbligo dell'osservanza del comma **b** dell'art. 3 del presente statuto;

h) Le adunanze consiliari saranno legali solo quando saranno intervenuti alla adunanza la metà più uno dei Consiglieri: alla seconda convocazione che avrà luogo solo quando nella prima non sia intervenuto il numero legale, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei presenti;

i) I componenti il Consiglio sono convocati in adunanza mediante invito per iscritto firmato dal Segretario d'ordine del Capo Sezione o da chi per esso in caso di assenza, o di legittimo impedimento;

l) Gli inviti dovranno esser trasmessi ventiquattro ore avanti l'adunanza eccetto il caso d'urgenza, per il quale l'adunanza può essere convocata di ora in ora coll'obbligo che dell'urgenza venga fatta menzione nel processo verbale;

m) Gli affari da trattarsi verranno comunicati al Consiglio dal Capo Sezione al quale spetta la direzione della adunanza e delle discussioni;

n) Il voto è segreto: in caso di parità di voti non si ha per vinto il partito;

o) Di ciascuna adunanza del Consiglio viene redatto processo verbale dal Segretario che ne dà lettura nell'adunanza successiva;

p) Dai processi verbali dovrà risultare il numero degli intervenuti, le proposte fatte, le deliberazioni emesse e la dichiarazione se approvate a maggioranza o ad unanimità;

q) I processi verbali, dopo la loro lettura, saranno approvati coll'apposizione delle firme del Capo Sezione e del Segretario.

Delle Adunanze generali.

Art. 32. I componenti la Sezione saranno convocati in adunanza generale due volte l'anno, cioè in primavera e in autunno salvo i casi di urgenza per i quali possono venir convocati dal Capo Sezione per sua iniziativa o dietro ordine del Consiglio della Sede Centrale e ogni qual volta poi i due terzi

degli iscritti ne facciano speciale domanda al Capo Sezione e al Presidente della Centrale.

Nella adunanza di primavera:

a) Esamina il rendimento dei conti dell'anno precedente, già approvato dal Consiglio;

b) Prende cognizione del resoconto morale della Sezione fatto dal Capo Sezione;

c) Nell'adunanza di autunno esamina e approva il bilancio preventivo per l'anno avvenire presentato dal Consiglio.

Completa il Consiglio di direzione mediante l'elezione di nuovi membri in rimpiazzo di quelli che sortono d'ufficio e in surroga dei defunti e dei dimissionari.

Nell'una e nell'altra adunanza delibera sopra tutti gli affari che il Consiglio riterrà conveniente sottoporre al voto dell'adunanza generale e che eccedano la sua competenza, salvo quanto è disposto nelle disposizioni generali.

Distintivi sociali.

Art. 33. Il Consiglio della Sezione nelle pubbliche sortite e i Soci attivi, nei servizi che gli sono affidati porteranno il distintivo consistente in una fascia di colore azzurro da portarsi al braccio sinistro fatta di tessuti e nelle dimensioni seguenti:

La fascia del Capo Sezione sarà di seta alta dieci centimetri, con tre galloni d'oro.

Le fasce dei Sottocapi Sezione saranno eguali a

quella del Capo Sezione portando però due soli galloni.

Quelle poi per gli altri componenti il Consiglio saranno egualmente di seta, con un solo gallone.

Le fasce pei Capi-Squadra e Soci saranno di lana ed avranno l'altezza di centimetri sei, quelle dei Capi-Squadra porteranno due galloni bianchi ed uno quelle dei Supplenti.

Servizio in genere.

ART. 34. Per i servizi di qualsiasi genere dovranno le Sezioni osservare scrupolosamente, salvo nuove disposizioni, il deliberato 11 Settembre 1873 del Consiglio dell'Associazione di Pietrasanta.

Due copie del medesimo saranno consegnate al Capo Sezione, una perchè venga deposta in ufficio, l'altra perchè venga esposta nella Sala dei Soci affinchè possa chiunque ascritto prenderne cognizione.

Si rammenta ai Soci attivi di turno che dovranno trovarsi sempre presenti all'appello, e qualora raggiungessero il turno anche alla distanza di due passi dal locale di residenza, si avranno come mancanti.

Tutti i Soci paganti e attivi che bramassero unirsi a un turno di servizio obbligatorio, potranno farlo anche se il servizio è incominciato, purchè muniti della divisa dell'Associazione avvertendo però che fin da quel momento sono tenuti ad osservare le norme contemplate nel presente regolamento.

Disposizioni generali.

ART. 35. La Sede Centrale nominerà fra i propri Consiglieri due Ispettori e un supplente i quali dovranno ispezionare, dietro ordine del Presidente le singole Sezioni, sia per l'andamento, sia per il servizio, sia per l'amministrazione, sia per qualunque fatto grave che lo possa richiedere, i quali dovranno presentare la loro soluzione entro giorni tre dall'avvenuta ispezione.

La Sede Centrale, sentito il parere degli Ispettori, e assunte tutte le informazioni del caso, potrà sospendere dall'ufficio i Capi Sezione e gli altri rivestenti cariche nelle Sezioni qualora si siano resi colpevoli di gravissime e indecorose mancanze.

Avrà facoltà di sciogliere la Sezione qualora gravissimi disordini e azioni contrarie all'istituzione e all'obbedienza dovute siano avvenute nel seno della medesima.

Dovrà però entro mesi quattro curare, salvo gli impedimenti di legge, che la medesima si ricostituisca epurandola da tutti gli elementi incompatibili collo scopo dell'istituzione e che causarono i lamentati disordini.

ART. 36. Ogni deliberato della Sezione dovrà esser notificato al Presidente della Centrale entro giorni cinque; alla fine di ogni trimestre dovrà farsi una sommaria relazione degli atti e servizi com-

più che sarà rimessa al Segretario della Centrale, e alla fine di ogni anno e non oltre il 15 Gennaio dovrà inviarsi alla Sede Centrale un dettagliato e documentato resoconto delle operazioni compiute: non più tardi di detto giorno il Segretario di ciascuna Sezione dovrà rimettere al Segretario della Centrale il resoconto morale e finanziario dell'anno antecedente della sua Sezione.

Ogni deliberazione del Consiglio della Sezione dovrà comunicarsi entro giorni cinque al Presidente della Centrale.

Le ammissioni provvisorie di nuovi Soci dovranno comunicarsi immediatamente alla Presidenza della Sede Centrale.

Le deliberazioni dell'assemblea generale (art. 32 comma c.) saranno esecutive solo quando vistate dal Presidente della Centrale.

Art. 37. La circoscrizione della Sezione è stabilita dalla Sede Centrale.

Art. 38. Le controversie che potessero sorgere tra le Sezioni saranno risolte inappellabilmente dal Consiglio della Centrale.

Art. 39. Tutte le deliberazioni del Consiglio delle Sezioni che eccederanno la semplice amministrazione dovranno essere approvate dal Consiglio della Centrale.

Art. 40. Ogni Sezione non potrà prender parte a feste, cortei, commemorazioni o simili senza l'espresso consenso del Presidente della Centrale.

Art. 41. La Sezione rende onoranze funebri ai suoi Soci a qualunque categoria appartengono.

Art. 42. Sia il rito civile o religioso col quale avrà luogo il trasporto l'intervento dell'Associazione non riveste altro carattere che quello di una pietosa onoranza resa alla memoria dell'estinto.

Art. 43. Tutti i Soci, purchè muniti del distintivo, potranno seguire il trasporto funebre; quando l'estinto abbia meriti speciali verso l'istituzione, interverrà una rappresentanza della Centrale con la bandiera.

Art. 44. Ogni Sezione dovrà pagare la tassa di L. 1.50 ogni qual volta dovrà servirsi del carroletta, sia a mano che a cavallo, della Centrale.

Art. 45. La bandiera sarà sempre una e tenuta in custodia dalla Sede Centrale: non potrà portarsi in pubblico nelle Sezioni senza il permesso del Presidente della medesima e dovrà essere accompagnata da due Consiglieri delegati e da due Capi-Squadra.

Pietrasanta, 31 Marzo 1901.

Il Presidente

ING. IACOPO RIGACCI

Il Segretario

AVV. ENRICO MILANI